



UNIRE
gente e cavalli

184

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. DEL 12 - 2 - 2010

MODIFICAZIONE ART. 56 BIS "CAVALLI SENZA FERRI" REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 dicembre 2007 di nomina del Presidente dell'Unire;

VISTO il decreto ministeriale n. 2389 del 15 febbraio 2007 di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Unire;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 8 del decreto legge n. 147 del 24 giugno 2003 convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 200;

VISTO lo Statuto dell'Unire approvato con decreto interministeriale del 2 luglio 2004;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione";

VISTO l'art. 56 bis "Cavalli senza ferri" del Regolamento delle Corse al Trotto come formulato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 24.01.2001;

VISTA la deliberazione commissariale n. 408 del 3.10.2002 con la quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute nel suddetto articolo in tutte le corse ad esclusione dei Grandi Premi e delle Corse Tris;

RITENUTO, nelle more dell'approvazione del Regolamento unico delle corse di ripristinare e parzialmente modificare le disposizioni in materia di ferratura al fine di assicurare un maggiore controllo sulla forma dei cavalli anche a garanzia della correttezza di tutte le competizioni;

DELIBERA

di revocare la deliberazione n. 408 del 3.10.2002 nella parte in cui sospendeva l'efficacia dell'Art. 56 bis del Regolamento delle corse al trotto e di riformulare quest'ultimo secondo il testo di seguito riportato:



UNIRE
gente e cavalli

ART. 56 BIS

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA FERRATURA DEI CAVALLI

1. All'atto della dichiarazione dei partenti l'allenatore deve comunicare la propria intenzione di far correre il cavallo con o senza ferri (anteriori e/o posteriori). Del fatto che il cavallo corre senza i ferri se ne dovrà dare notizia nel programma ufficiale delle corse.
2. Nell'ipotesi in cui il giorno della corsa l'allenatore decida di far correre con i ferri il cavallo dichiarato sferrato all'atto della dichiarazione dei partenti, deve informare la Giuria almeno un'ora prima della sua effettuazione. La Giuria informa immediatamente la Società che, nei cinque minuti successivi, deve darne comunicazione al pubblico presente all'ippodromo e alla regia UNIRE TV; il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può, con proprio provvedimento, subordinare questa modifica al pagamento di un diritto di segreteria.
3. Il cavallo che si presenti in pista per partecipare alla corsa in condizioni di ferratura diverse da quelle dichiarate, sarà escluso dalla corsa e l'allenatore punito con una multa.
4. Al cavallo che, nonostante ciò, partecipi ad una corsa in condizioni di ferratura diverse da quelle dichiarate, sarà piazzato ai fini delle scommesse e distanziato all'ultimo posto ai fini della premiazione. L'allenatore sarà punito con una multa ed il guidatore sarà punito con un appiedamento.

Il Segretario generale
Riccardo Acciai

Il Presidente
Goffredo Sottile